

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

MODULO I

LEZIONE 1 _ 16 settembre 2019

Il corso è diviso in due parti: nella prima verrà trattato il **diritto processuale civile internazionale dell'UE**, nella seconda il **diritto internazionale privato**.

Per i rapporti privatistici (contratti, famiglia, successioni, illeciti, insolvenza...) a carattere transnazionale è necessario definire:

1. qual è il giudice competente; es. Tizio e Caia, italiani, si sposano in Italia; Caia è trasferita a Parigi per lavoro, la distanza non rende possibile continuare il matrimonio e i due decidono di separarsi: il giudice competente è quello francese o quello italiano?
2. quale legge applica il giudice competente: non c'è corrispondenza tra il criterio di giurisdizione e il criterio della legge applicabile; es. può essere che il giudice italiano debba applicare la legge polacca.
3. come le sentenze vengono riconosciute tra i vari Stati: il sistema funziona se ogni Stato dà attuazione alle decisioni degli altri Stati; a tal fine L'UE ha introdotto, accanto alle quattro libertà fondamentali (libera circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi) una quinta libertà: la **libera circolazione delle sentenze**.

Alle domande 1. e 3. rispondono i regolamenti di diritto processuale civile internazionale, mentre alla 2. risponde il diritto internazionale privato in senso stretto. I regolamenti di nuova generazione, per evitare questo sdoppiamento, cioè per evitare che il giudice usi un regolamento per risolvere due questioni e un'altra fonte per risolvere la seconda questione, sono completi e composti da tre sezioni (giudice competente, legge applicabile, efficacia delle sentenze).

Per prima cosa verrà trattato il regolamento 1215 (cd. Bruxelles I bis), che è l'origine di tutti i regolamenti processualistici.

LEZIONE 2 _ 18 settembre 2019

Il diritto internazionale privato in senso ampio (o diritto internazionale privato dell'UE) ha tre macro oggetti: infatti, a fronte di una controversia che ha elementi di collegamento con più ordinamenti e ha quindi carattere di transnazionalità, ci dice qual è il giudice competente, qual è la legge regolatrice della fattispecie e come circolano le sentenze. L'oggetto del diritto internazionale privato è dunque triplice: giudice competente, legge regolatrice, circolazione delle sentenze. Questi tre oggetti, dal punto di vista scientifico, si dividono in due macro contenitori: la questione sul giudice competente a risolvere una controversia con carattere di internazionalità e la questione sulla modalità di circolazione delle sentenze ricadono nel diritto processuale civile internazionale, sono questioni processualistiche; invece la questione relativa alla legge applicabile è risolta dal diritto internazionale privato in senso stretto.

Quindi il diritto internazionale privato in senso ampio è composto da diritto processuale civile internazionale e diritto internazionale privato in senso stretto.

Noi iniziamo ad occuparci del diritto processuale civile internazionale, perché così ha fatto anche l'UE. È la branca del diritto internazionale privato che si occupa di definire, in relazione a una controversia privatistica con carattere di transnazionalità, quale sia la competenza giurisdizionale e come circolino le sentenze. Non c'è corrispondenza tra i titoli di giurisdizione e i criteri di collegamento, non c'è corrispondenza tra le scelte compiute in materia di giurisdizione e le scelte compiute in materia di scelta della legge regolatrice. Es. è competente il giudice tedesco e deve applicare la legge polacca. Non c'è coincidenza, né a livello di UE né a livello di Stati membri, tra i criteri che identificano il giudice e i criteri che identificano la legge. I criteri sono dettati in maniera autonoma.

La materia del diritto processuale civile internazionale è stata comunitarizzata quasi del tutto, ma nell'ordinamento italiano ci sono ancora norme che rimangono in vigore per colmare le lacune lasciate dal diritto dell'Unione: laddove il diritto UE non è intervenuto, rivive il diritto interno che è ormai residuale.

Dove si trovano le norme di diritto dell'ordinamento italiano? Negli anni '40, quando vengono approvati il codice civile e il codice di procedura civile, gli autori risolvono il problema del diritto internazionale privato secondo la partizione teorica classica del diritto internazionale privato. Essi elaborano norme sulla giurisdizione (quando decide il giudice italiano e quando decide il giudice straniero?) e sul riconoscimento delle sentenze straniere in Italia (come circolano in Italia le sentenze pronunciate all'estero?), che inseriscono nel codice di procedura civile, e norme sulla identificazione della legge regolatrice (quando si applica il diritto italiano?), che inseriscono nel codice civile; il tutto come se il diritto processuale civile internazionale fosse una premessa o un'appendice al diritto processuale civile e il diritto internazionale privato in senso stretto fosse una premessa o un'appendice del diritto civile (tant'è che le norme sulla legge applicabile erano inserite nelle preleggi al codice civile). La materia del diritto internazionale privato viene quindi divisa in due blocchi.

Nel codice di procedura civile si trovavano alcune norme identificative della mentalità del legislatore e dello Stato italiano nell'approcciarsi alle tematiche di diritto processuale. La questione sulla giurisdizione è risolta dal legislatore individuando un criterio di collegamento che viene assunto a criterio generale nel codice di procedura civile: si tratta del **criterio della cittadinanza**: quando un cittadino italiano fa una causa (attore) o quando un cittadino italiano viene chiamato in causa (convenuto), è dotato di giurisdizione il giudice italiano. L'elemento forte di attaccamento alla giurisdizione statale è l'essere cittadino. Ogni Stato elabora propri criteri di collegamento, quindi si possono creare conflitti di giurisdizione. Es. lite tra cittadino italiano e cittadino francese; sia Italia che Francia usano come criterio di collegamento la cittadinanza; la causa è quindi iniziata dal cittadino italiano in Italia e dal cittadino francese in Francia. Ci possono dunque essere casi di litispendenza tra una Corte italiana e una Corte straniera: in base al codice di procedura civile, la **litispendenza non rileva**. Es. anche se la causa è iniziata e si è svolta in Francia, l'Italia comincia comunque un nuovo processo. La litispendenza internazionale era considerata irrilevante: non si teneva conto della sentenza pronunciata all'estero. Inoltre, la sentenza straniera non produceva effetti e non circolava in Italia a meno che il giudice italiano non verificasse tutti i requisiti

della sentenza straniera, pronunciasse una propria sentenza che circolasse con quella straniera e producesse così effetti; ci doveva essere la **delibazione della sentenza straniera da parte del giudice italiano**. Il giudice italiano sentenziava che la sentenza del giudice straniero andava bene, c'era sempre il filtro della decisione italiana.

Questo sistema previsto dal codice di procedura civile era coerente con il pensiero dell'epoca in cui era stato emanato il codice. Infatti, la funzione giurisdizionale ha due scopi: applicare la legge (tutelando e garantendo così lo Stato: se nessun organo vigila sull'osservanza della legge, lo Stato crolla) e tutelare i diritti e gli interessi dei singoli. La prima è una funzione pubblicistica della giurisdizione, la seconda è una funzione privatistica. Il codice di procedura civile è sbilanciato sulla funzione pubblicistica della giurisdizione: la giurisdizione serve a proteggere l'integrità dello Stato italiano, infatti prevede che la giurisdizione italiana sia estesa al più grande numero di casi possibile.

Con il passare del tempo, i rapporti tra gli ordinamenti cambiano: lo straniero non è il nemico, l'estero non viene guardato con sospetto e arriva l'Unione europea. Fin dai trattati istitutivi, la Comunità europea invita gli Stati membri a concludere dei trattati internazionali per regolare la suddivisione della competenza giurisdizionale e la circolazione delle sentenze. Infatti, per rendere effettivi il mercato comune, oggi mercato interno, e le quattro libertà fondamentali, la Comunità europea capisce che è necessario uniformare il diritto processuale civile internazionale, ma non può farlo perché gli Stati non le cedono la competenza in tale materia.

Il primo trattato che gli Stati membri concludono è la **Convenzione di Bruxelles del 1968**; è il primo trattato di diritto processuale civile internazionale in materia civile e commerciale. Questa convenzione è in contrasto con l'impostazione interna, infatti alla Comunità interessa la realizzazione del mercato, non la salvaguardia dell'ordinamento interno. In Italia in questo momento vigono due sistemi incompatibili: ai rapporti con gli Stati extra europei si applica la normativa codicistica, mentre ai rapporti tra Stati membri si applica la Convenzione. Questa prevede che la **litispendenza è rilevante** e che le sentenze pronunciate in uno Stato circolano negli altri senza alcun vaglio (**libera circolazione delle decisioni**); poiché la giurisdizione serve a tutelare gli interessi dei privati, il criterio principale per l'individuazione del giudice dotato di giurisdizione è il **criterio della volontà delle parti**, sono i privati che scelgono il giudice davanti al quale instaurare la controversia.

A causa della complessità del sistema che si è venuto a creare, è stato ritenuto necessario instaurare un processo di riforma delle norme di diritto internazionale privato contenute nel codice di procedura civile, processo che dura circa vent'anni. Viene quindi approvata la **legge 218/1995** (Legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato; contiene sia norme di diritto processuale civile internazionale sia norme di diritto internazionale privato) che distrugge l'impostazione codicistica fino ad allora vigente; tale legge, come impostazione, è modellata sulla normativa europea anche se con molte più cautele. Il criterio di giurisdizione principale adottato dalla legge 218 è il **criterio del domicilio**; è riconosciuta la **rilevanza della litispendenza straniera**, anche se a certe condizioni; sono riconosciuti gli accordi di proroga di competenza e di scelta del foro; le **sentenze straniere**, se non contestate, **hanno direttamente effetto in Italia** anche se quando vengono pronunciate da Stati extra UE. Con la riforma, il legislatore abroga alcuni articoli del codice di procedura civile e gli artt. 17 ss. preleggi codice civile che contenevano

norme oggi inserite all'interno della legge 218/1995. Il diritto internazionale privato diventa così una materia autonoma e non più un'appendice di altre discipline. Oggi la legge 218 ha una portata limitata e residuale, infatti l'UE nel frattempo è intervenuta e si è appropriata di sempre più spazi del diritto internazionale privato.

Il modello della Convenzione di Bruxelles viene sviluppato a livello di UE, è un trattato internazionale fondato dai sei Stati fondatori. L'UE ritiene questo trattato così strategico e importante che man mano che uno Stato chiede di aderire all'UE, lo obbliga a ratificare la Convenzione di Bruxelles: così viene garantito che nello spazio giudiziario europeo viga, accanto alle quattro libertà classiche, la libera circolazione delle sentenze. Tutto questo finisce quando si passa dal Trattato della CE al Trattato istitutivo dell'UE, prima con Maastricht e poi con Amsterdam (1998), quando l'UE viene dichiarata competente ad adottare atti vincolanti in materia di diritto internazionale privato. Nell'ambito dell'UE, la competenza ad approvare atti in materia di diritto internazionale privato sorge con Maastricht e con Amsterdam viene spostata nel primo pilastro. L'Unione inizia a legiferare dopo il 2000 in materia di diritto internazionale privato. Gli atti in tali materia precedenti al 2000 sono convenzioni, trattati internazionali. Il **regolamento 44/2001** (Bruxelles I) sostituisce la Convenzione di Bruxelles del 1968, le cui norme vengono trasposte nel regolamento che viene imposto a tutti gli Stati membri senza bisogno di ratifica da parte degli Stati. Il regolamento 44 viene sostituito dal **regolamento 1215/2012** (Bruxelles I bis); si tratta di una rifusione, di un aggiornamento, di una evoluzione del regolamento 44/2001.

La base giuridica per approvare atti di diritto processuale civile internazionale e di diritto internazionale privato in senso stretto si trova nel **titolo V TFUE** dedicato allo **spazio di libertà, sicurezza e giustizia**. Gli articoli maggiormente rilevanti che spostano dagli Stati membri all'UE la competenza ad adottare atti in questo settore sono gli **artt. 67 e 81**. Il primo prevede che è compito dell'UE realizzare il mercato unico mediante il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie. Il secondo, entrando più nel dettaglio, stabilisce che l'UE sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transfrontaliere fondata sul riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. L'Unione, quando approva atti in questa materia, cioè atti di diritto processuale civile internazionale, agisce sulla base della procedura legislativa ordinaria: alla Commissione spetta la proposta, mentre a deliberare gli atti sono Parlamento e Consiglio a maggioranza. C'è un'unica eccezione: quando le disposizioni di diritto internazionale privato sono relative al diritto di famiglia, allora il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, delibera all'unanimità; serve che tutti gli Stati siano d'accordo (procedura legislativa speciale). Ciò a meno che il Consiglio non chieda di adottare una decisione inerente al diritto internazionale privato di famiglia a maggioranza, cioè non chieda di seguire la procedura legislativa ordinaria e seguire l'iter che vale per tutti gli altri regolamenti; per fare questo passaggio dalla procedura legislativa speciale alla procedura legislativa ordinaria, il Consiglio deve deliberare all'unanimità previa consultazione del Parlamento. Questo passaggio vale per un singolo specifico atto; inoltre il Consiglio deve darne comunicazione immediata ai Parlamenti nazionali che hanno sei mesi di tempo per opporsi eventualmente a tale passaggio: se anche un solo Parlamento nazionale si oppone, non può essere effettuato il passaggio.

Gli atti del titolo V non vincolano tutti gli Stati. Alcuni Stati (Regno Unito, Irlanda, Danimarca), non condividendo le norme del titolo V in materia di asilo, visti e immigrazione, rimangono fuori da questo titolo ma non tutti alle stesse condizioni. Infatti Irlanda e Regno Unito hanno il potere di *opting in* e *opting out*: su ogni specifico atto possono decidere se aderire o meno; per quanto riguarda il sistema Bruxelles, Irlanda e Regno Unito hanno aderito su tutto, hanno operato un *opting in* generalizzato. La Danimarca, invece, o accetta tutto il titolo V o ne rimane fuori. La Danimarca aveva ratificato la Convenzione di Bruxelles del 1968, ma non i regolamenti successivi perché altrimenti avrebbe dovuto aderire all'intero titolo V. L'Unione, per consentire alla Danimarca di aderire al sistema Bruxelles ma non a tutto il titolo V, conclude con la Danimarca un trattato internazionale il cui contenuto è l'applicazione delle norme del regolamento da parte degli Stati membri nei confronti della Danimarca e da parte della Danimarca nei confronti degli Stati membri; viene fatta una sorta di *opting in* indiretto. La Danimarca è dentro al sistema Bruxelles perché ha concluso un trattato internazionale: non è direttamente vincolata dalle norme del regolamento, ma è vincolata dalle norme perché richiamate dal trattato concluso con l'UE.

Il sistema Bruxelles funziona così bene (garantisce in modo lineare l'individuazione del giudice dotato di giurisdizione, la circolazione delle sentenze, la certezza delle situazioni giuridiche) che l'AESL (associazione europea di libero scambio, di cui fa parte ad esempio la Svizzera) ha concluso con l'Unione la Convenzione di Lugano (poi evolutasi in regolamenti) di contenuto pressoché identico a quello di Bruxelles, in modo da estendere a Paesi extra UE il sistema giurisdizionale integrato vigente nell'Unione. Al momento ci sono trattative in corso dirette a estendere tale sistema a Paesi non europei, per esempio agli Stati Uniti.

A parte alcuni settori esclusi, il sistema si occupa della cooperazione giudiziaria civile in materia civile e commerciale. Sono esclusi alcuni settori che prima erano regolati dal diritto interno, mentre oggi sono regolati da altri regolamenti dell'Unione. L'applicazione del diritto interno è residuale e molto limitata; oggi il diritto interno si applica ai rapporti con i Paesi terzi.

Il regolamento Bruxelles è il regolamento madre da cui discendono poi tutti i regolamenti di diritto processuale e viene costantemente richiamato anche da altri regolamenti anche di diritto internazionale privato. Una sentenza della Corte di Giustizia prevede che i regolamenti Roma I sui contratti e Roma II sull'illecito vanno intesi alla luce del regolamento Bruxelles I. L'Unione sta costruendo un sistema giudiziario in cui la giurisdizione appartiene all'Unione ed è unica e in cui tra i vari Paesi c'è una divisione della giurisdizione analoga a quella che viene fatta all'interno di ciascun Paese.

LEZIONE 3 _ 19 settembre 2019

Analizziamo la disciplina che l'UE prevede per lo spazio giudiziario integrato in materia civile e commerciale.

Laddove sorga un problema interpretativo sulla portata delle norme europee, quindi anche dei regolamenti, i giudici nazionali possono e, se in ultima istanza, devono rivolgersi alla Corte di giustizia dell'UE. Esiste, infatti, nell'ambito del

diritto dell'UE, un meccanismo diretto a evitare che nell'applicazione di una norma, che deve essere uguale per tutti i Paesi membri, si sviluppino giurisprudenze discordanti. Può accadere che il giudice italiano interpreti una norma in un modo, il giudice francese in un altro e il giudice polacco in un altro ancora; questo è normale perché i giudici sono figli di ordinamenti e di culture giuridiche differenti e non è facile per loro addivenire a un'interpretazione uniforme e sganciata dalle tradizioni nazionali. Si tratta del rinvio pregiudiziale, che, nell'interpretazione dei regolamenti in materia di diritto processuale civile internazionale, assume specificità sue proprie: infatti, in questi regolamenti che si basano sul tentativo di uniformazione delle regole di diritto processuale civile internazionale, alcuni concetti impiegati nei regolamenti vanno interpretati in via autonoma sia rispetto al diritto degli Stati membri sia rispetto al diritto dell'UE. Nel regolamento 1215 si usano termini e nozioni e si strutturano articoli che vanno interpretati in via autonoma rispetto alla tradizione giuridica dei Paesi membri e rispetto al contesto del diritto UE in generale: può esserci un termine che nel diritto UE ha un significato e nel regolamento ne ha un altro perché nel contesto peculiare dello spazio giudiziario europeo. Proprio per questo motivo il regolamento 1215, e prima la Convenzione di Bruxelles e il regolamento 44/2001, sono stati oggetto di numerosi rinvii pregiudiziali da parte dei giudici nazionali alla Corte di giustizia; quest'ultima ha letto in molti casi i termini del regolamento come nozioni autonome.

Analizzando il regolamento 1215 analizziamo anche la giurisprudenza che si è stratificata nel corso degli anni dal 1968 ad oggi; la Corte di giustizia si è pronunciata in via pregiudiziale sui termini impiegati nella disciplina europea fin dall'entrata in vigore della Convenzione europea del 1968: quando gli Stati hanno firmato la Convenzione di Bruxelles del 1968 hanno anche fatto un protocollo in cui attribuivano la competenza interpretativa in via pregiudiziale alla Corte di giustizia. Molte sentenze pronunciate sulla Convenzione di Bruxelles sono usate anche per interpretare il regolamento 1215, in quanto molte norme sono rimaste identiche. Il giudice nazionale, nel momento in cui pone una questione pregiudiziale, può chiedere alla Corte di pronunciarsi con urgenza: uno dei settori in cui ciò è possibile è quello della cooperazione giudiziaria civile; gli atti approvati sulla base del titolo V possono quindi essere oggetto di rinvii pregiudiziali d'urgenza.

Ambito di applicazione del regolamento 1215/2012: quando si applica il regolamento 1215? Quando si applicano altri regolamenti? Quando si applica il diritto interno?

Il primo limite applicativo è di carattere **temporale**. Il regolamento entra in vigore a gennaio 2013, ma si applica da gennaio 2015; ciò accade per lasciare agli Stati il tempo (in questo caso due anni) di comprendere e adattarsi alle modifiche e all'impatto del regolamento nell'ordinamento e nel diritto interno.

Il secondo limite è di carattere **territoriale**. Il regolamento vincola tutti gli Stati membri, compresi Regno Unito e Irlanda che hanno fatto l'*opting in* e ad eccezione della sola Danimarca che è fuori da tutto il titolo V. Tutti gli Stati UE meno la Danimarca sono considerati parti del regolamento 1215. In virtù di una Convenzione tra UE e Danimarca, le norme del regolamento 1215 sono state estese alla Danimarca: l'UE si impegna ad applicare le norme del regolamento alla Danimarca e la Danimarca si impegna ad applicare le norme del regolamento nei confronti degli Stati membri; quindi anche quest'ultima è

vincolata dal regolamento ma in via indiretta, infatti non è parte del regolamento.

Il terzo limite applicativo è di carattere **oggettivo, materiale** (*ratione materiae*): quali sono le materie cui si applica il regolamento si ricavano dall'**art. 1**.

Il regolamento 1215 si applica in materia civile e commerciale (cioè al diritto privato → cooperazione giudiziaria civile e commerciale), indipendentemente dalla natura dell'autorità giurisdizionale.

L'espressione "indipendentemente dalla natura dell'autorità giurisdizionale" non significa a prescindere dal fatto che un organo giurisdizionale esista, ma significa che è irrilevante la sua natura, è irrilevante il *nomen* (tribunale, corte, comitato di conciliazione, commissione tributaria...). In questo caso la nozione di autorità giurisdizionale è quella diffusa nel diritto UE, non è una nozione autonoma rispetto al diritto dell'UE. Le caratteristiche che l'autorità giurisdizionale deve avere per essere definita tale quindi sono: 1. l'organo deve avere carattere stabile (non lo ha un arbitro che viene nominato vota per volta); 2. l'organo deve essere istituito da norme giuridiche; 3. l'organo deve applicare le norme giuridiche; 4. l'organo deve essere indipendente rispetto agli altri poteri dello Stato e nei confronti delle parti; 5. l'organo deve garantire il contraddittorio e 6. i diritti della difesa; 7. la giurisdizione dell'organo deve avere natura obbligatoria.

Nell'ambito del regolamento, "indipendentemente dalla natura dell'autorità giurisdizionale" significa anche verificare volta per volta quando un organo sta giudicando in materia civile e commerciale a prescindere da come l'organo sia qualificato nel diritto interno e da quali ruoli svolga. Es. causa per lesioni. La corte penale di uno Stato membro condanna per lesioni gravissime un soggetto a tot mesi di reclusione. Il soggetto che subisce il danno da un illecito penale può chiedere il risarcimento del danno in sede civile oppure può costituirsi parte civile nel processo penale. Nel caso di specie, il danneggiato si è costituito parte civile e il tribunale penale ha condannato l'imputato alla reclusione e al risarcimento del danno. Di questa sentenza si chiede la circolazione nello spazio giudiziario europeo. Il giudice che riceve la richiesta fa un rinvio alla Corte di giustizia chiedendo se si tratti di una sentenza penale o di una sentenza civile: nel primo caso, non si può applicare il regolamento 1215 e la sentenza non può circolare, nel secondo caso invece sì. La Corte di giustizia divide la sentenza in due parti e afferma che la parte penale non circola perché non è materia civile e commerciale, la parte civile relativa al risarcimento del danno circola e produce effetti in tutta Europa perché rientra nella materia civile e commerciale.

Sempre ai sensi dell'art. 1, il regolamento non si estende alla materia fiscale, doganale e amministrativa. Il legislatore europeo ha precisato ciò perché in molti Paesi europei queste materie rientrano nell'ambito civile e commerciale; per esempio, in molti Stati non esiste la giurisdizione amministrativa, non ci sono i TAR e il Consiglio di Stato, ma sono i giudici civili che giudicano la materia amministrativa.

Non rientra nel diritto civile e commerciale la responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta iure imperii*). Il privato non può agire davanti al giudice italiano contro uno Stato per atti pubblicistici che questo ha posto in essere; infatti ogni Stato gode dell'immunità quando pone in essere *acta iure imperii*. In alcuni casi, la regola del divieto di valutare la responsabilità nascente da illecito quando uno Stato agisce *iure imperii* subisce

delle eccezioni: si può avviare un'azione non tenendo conto dell'immunità quando lo Stato compie una particolare categoria di *acta iure imperii*, costituita dai crimini contro l'umanità (*crimina iuris gentium*). Si tratta in realtà di un principio discusso e non pacificamente accettato; la Cassazione lo accoglie. Questa eccezione è stata introdotta in questo caso del 2000: si trattava di attestare che lo Stato tedesco era responsabile per gli atti compiuti durante la seconda guerra mondiale da agenti del terzo Reich; alcuni cittadini greci agirono contro la Germania per chiedere il risarcimento dei danni. Il tribunale greco accetta la richiesta, non considera lo Stato tedesco immune e lo condanna. Lo Stato tedesco non ha intenzione di risarcire i danni e in Grecia non ha beni sui quali i greci possono rivalersi; la sentenza non viene riconosciuta in Germania. Si chiede allora il riconoscimento della sentenza greca di condanna dello Stato tedesco in Italia, dove la Germania ha dei beni. In base al regolamento 1215 questa sentenza non dovrebbe circolare, non ci sarebbe alcun obbligo di riconoscimento perché la sentenza riguarda la responsabilità dello Stato per *acta iure imperii* (che è materia esclusa dall'ambito di applicazione del regolamento). Tuttavia, in questo caso non viene chiesto il riconoscimento della parte della sentenza che accerta la responsabilità penale dello Stato tedesco (materia penale), ma il riconoscimento della sentenza che condanna al risarcimento dei danni (materia civile), come accaduto per la sentenza relativa alle lesioni (vedi sopra). Ma il regolamento, per evitare discussioni, prevede che sia esclusa dall'ambito di applicazione del regolamento tutta la responsabilità, anche quella civile, quindi non circolano nemmeno le sentenze sul risarcimento del danno. L'Italia ha riconosciuto la sentenza, perché riguarda crimini contro l'umanità, e ha condannato lo Stato tedesco. Quest'ultimo è ricorso alla Corte dell'ONU dell'Aja che ha condannato l'Italia perché ha commesso un illecito nei confronti della Germania non riconoscendole l'immunità; la nostra Corte costituzionale non ha riconosciuto la sentenza della Corte dell'ONU. La situazione è complessa. L'UE prevede che in nessun caso la responsabilità dello Stato per *acta iure imperii* rientri nell'ambito di applicazione del regolamento 1215, mentre alcune Corti nazionali (tra cui quella italiana) prevedono che ciò sia possibile quando la responsabilità dello Stato derivi dal compimento di *acta iure imperii* che costituiscono crimini contro l'umanità.

Ci sono alcune materie che, pur appartenendo alla materia civile e commerciale, sono escluse dall'applicazione del regolamento 1215 perché disciplinate da altre normative europee *ad hoc*, sono oggetto di una regolamentazione specifica a causa delle loro peculiarità. Si tratta di: stato e capacità delle persone fisiche, diritto di famiglia, fallimenti e procedure di insolvenza, sicurezza sociale, arbitrato, successioni.

Riassumendo, sono escluse alcune materie non rientranti nel diritto civile e commerciale e altre rientranti nel diritto civile e commerciale ma facenti parte di regolamenti specifici.

Il quarto limite applicativo è di carattere **soggettivo** (*ratione personae*). Il regolamento 1215 è come se si spezzasse in due parti: non esiste un limite soggettivo all'applicazione di tutto il regolamento. La seconda parte del regolamento, relativa alla circolazione delle sentenze, non ha alcun limite soggettivo; la prima parte, relativa ai criteri di giurisdizione, invece, sì: essa si applica solo laddove nelle cause in materia civile e commerciale sia convenuto un soggetto domiciliato nell'UE; è necessario che il convenuto abbia il domicilio in uno Stato membro.

Quella di domicilio è una nozione autonoma sia rispetto al diritto dell'UE sia, in parte, rispetto al diritto interno. Essa si ricava dagli **artt. 62 e 63** del regolamento riguardanti rispettivamente il domicilio delle persone fisiche e il domicilio delle persone giuridiche.

Ai sensi del primo articolo, per determinare se il convenuto ha il domicilio in uno Stato membro, si applica la legge di quello Stato membro; questa ricerca può risolversi in tre modi diversi: 1. il domicilio non è localizzato in nessuno Stato UE: non si applica il regolamento 1215, ma il diritto interno (nel nostro caso, la legge 218/1995); 2. il domicilio è localizzato in uno Stato membro: si applica il regolamento; 3. il domicilio è localizzato in più Stati membri: si applica il regolamento. La norma rinvia al diritto interno l'individuazione della nozione di domicilio.

Ai sensi del secondo articolo, viene data una nozione autonoma di domicilio delle persone giuridiche sia rispetto al diritto dell'UE sia rispetto al diritto interno degli Stati membri, nozione che vale solo per questo specifico regolamento. Alla nozione di domicilio per le persone fisiche sostituiamo la nozione di sede per le persone giuridiche. Una persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova la sua sede statutaria oppure la sua amministrazione centrale oppure il centro dell'attività principale. Il concetto di domicilio viene qui fatto coincidere con quello di sede, che non ha una nozione unica ma tripartita. Si tratta di un'elencazione di criteri alternativi: per applicare il regolamento basta che all'interno dell'UE ci sia una qualunque di queste tre sedi.

LEZIONE 4 _ 23 settembre 2019

Per sapere quale sia il giudice competente a conoscere una controversia in materia civile e commerciale a carattere transnazionale bisogna guardare ai **criteri di competenza giurisdizionale** che stabiliscono come la giurisdizione viene distribuita tra gli Stati in materia civile e commerciale. La competenza giurisdizionale è basata su un'organizzazione ripartita tra: foro generale, fori speciali (che identificano il giudice in base alla specifica materia della controversia e sono alternativi rispetto a quello generale), fori speciali a protezione di una parte debole (sono parti deboli i consumatori, i lavoratori dipendenti, gli assicurati), fori esclusivi (così chiamati perché derogano ogni altra previsione; quando il regolamento li prevede, non opera il criterio del foro generale), foro che deriva dalla volontà, dalla scelta delle parti.

Foro generale. A fronte di una lite in materia civile e commerciale a carattere transnazionale, in base all'**art. 4**, il foro generale è quello del domicilio del convenuto a prescindere dalla collocazione oggettiva della lite. Il criterio del domicilio del convenuto ha una valenza doppia: infatti, identifica sia l'ambito di applicazione soggettivo del regolamento sia il giudice competente. La nozione di domicilio è la stessa nei due casi ed è autonoma rispetto al diritto dell'UE e, in parte, rispetto al diritto interno. Essa non è univoca, nel senso che spesso, in base alla nozione di domicilio, possono essere individuati più Stati in cui il soggetto è domiciliato. Es. la società convenuta ha sede statutaria in Italia, sede amministrativa in Polonia e centro dell'attività principale in Francia; il

giudice competente tra quello italiano, quello polacco e quello francese è quello che conviene all'attore, è l'attore che sceglie non in base alla legge nazionale a lui più favorevole (infatti, non c'è corrispondenza tra criterio di giurisdizione e criterio della legge applicabile: non è detto che il giudice polacco applichi la legge polacca), ma in base a ragioni di strategia processuale: l'attore deve cioè valutare i costi, i tempi, il regime probatorio, le norme di applicazione necessaria e tutti gli altri aspetti del processo negli Stati in cui il convenuto risulta avere il domicilio.

Il concetto di domicilio del convenuto può creare problemi.

Di fronte a una causa lunga, si pone la questione di dove localizzare il domicilio del convenuto e, quindi, la causa. La Corte di giustizia ha affermato che il momento rilevante per la localizzazione del domicilio è il momento in cui la causa inizia. Se tra il momento di avvio dell'azione e il vaglio, da parte del giudice, del domicilio del convenuto in uno Stato, il domicilio del convenuto cambia, allora si concede al giudice di proseguire la causa: è irrilevante la perdita di domicilio, mentre l'acquisizione no.

Quello di domicilio è un criterio mutevole e non univoco: questo comporta il rischio che la causa inizi in più Paesi: si possono porre dei problemi di litispendenza. In questo caso, come succede anche nel nostro ordinamento, si guarda al giudice davanti al quale la lite è stata radicata per prima.

Il foro generale non impedisce che in relazione a specifiche categorie di contratti si identifichino dei fori speciali. Essi si trovano disciplinati nell'art. 7. Subiscono un'interpretazione restrittiva in quanto mettono previsioni aggiuntive e diverse rispetto alla regola generale.

Fori speciali. Essi si pongono come aggiuntivi, alternativi rispetto al foro generale del domicilio del convenuto in uno Stato membro; se manca il presupposto del domicilio del convenuto in uno Stato UE, i fori speciali non possono operare. L'attore può scegliere di convenire la controparte davanti ad un giudice diverso da quello dello Stato membro in cui si trova il domicilio del convenuto, giudice diverso che è investito della competenza a risolvere la controversia perché presenta una stretta vicinanza con la controversia. La *ratio* dei fori speciali è quindi quella di individuare il giudice più vicino sul piano spaziale al fatto oggetto della controversia. Il legislatore ha previsto fori speciali in relazione a determinate categorie di contratto. Essi sono disciplinati dall'**art. 7** e vanno interpretati in modo restrittivo; inoltre, l'approccio interpretativo non è formalistico, ma è attento alle caratteristiche economiche e sostanziali del rapporto.

L'art. 7 **n. 1** disciplina il foro speciale in **materia contrattuale**. In caso di responsabilità contrattuale, l'attore può scegliere di adire il giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio (lettera a.); ai fini dell'applicazione di questa disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione è, in caso di **compravendita** di bene, il luogo in cui il bene è stato consegnato o avrebbe dovuto essere consegnato, e, in caso di **prestazione di servizi**, il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati (lettera b.). Come dimostra la lettera c., che prevede che la lettera a. si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b. (quindi viene prima la lettera b. della a.), si tratta di una norma molto complessa che per questo è stata oggetto di numerosi rinvii pregiudiziali.

Cosa si intende per luogo di esecuzione del contratto? La Corte di giustizia ha offerto una soluzione uniforme per decodificare questa espressione. Il luogo di esecuzione del contratto è quello concordato genuinamente dalle parti; si

lascia spazio alla volontà delle parti che individuano il giudice competente attraverso una clausola di deroga alla giurisdizione inserita nel contratto. Se una scelta non è stata espressa dalle parti, allora il luogo di esecuzione del contratto viene individuato in base alla legge regolatrice del contratto quindi in base al diritto internazionale privato nazionale. Nell'ordinamento italiano, il luogo di esecuzione del contratto è indicato nel codice civile: se non lo decidono le parti, lo indica la legge regolatrice del contratto. Il giudice, per verificare di essere stato correttamente adito come giudice del luogo di esecuzione del contratto, nel caso in cui non sia stata espressa la volontà delle parti, utilizza le norme di conflitto contenute nel regolamento Roma I, in applicazione delle quali individua la legge regolatrice del contratto (che di solito è quella del luogo che presenta il collegamento più stretto con la controversia); la *lex contractus* serve per individuare il luogo di esecuzione del contratto, quindi il luogo la cui autorità giurisdizionale viene validamente adita. Talvolta, in materia contrattuale accade che venga applicata una disciplina uniforme senza applicare prima le norme di conflitto (ad esempio, questo accade nel trasporto marittimo); in questo caso, il luogo di esecuzione del contratto si individua non sulla base delle norme di conflitto previste dal regolamento Roma I, ma dalla disciplina uniforme prevista da Convenzioni internazionali.

È possibile che l'attore convenga in giudizio più obbligazioni perché c'è una molteplicità di aspetti controversi: in questo caso bisogna individuare quale sia l'obbligazione principale, quindi il luogo di esecuzione di quest'ultima.

E in caso di pluralità di obbligazioni inadempite derivanti da uno stesso contratto? Se c'è un'obbligazione principale inadempita e ce ne sono altre secondarie, allora è possibile la riunione sotto un unico giudice. Ma se non è rintracciabile il rapporto principale-accessorio tra le obbligazioni inadempite, allora non si consente la riunione dei procedimenti e bisogna rivolgersi a più fori. È stata sollevata una questione alla Corte di giustizia: un regime del genere renderebbe più gravoso per il soggetto rifarsi a tale disciplina, mentre il regolamento dovrebbe semplificare la vita dei cittadini; la Corte di giustizia relativamente a questo caso afferma che il foro dei contratti è un foro speciale, cioè alternativo, aggiuntivo: se vuoi chiedere tutto insieme ti puoi rifare al foro generale, mentre se vuoi utilizzare l'art. 7 devi porre varie domande. È una scelta dell'attore. Altrimenti si applica il foro generale che opera per la totalità delle liti in materia civile e commerciale.

Se il contratto indica espressamente il luogo di esecuzione, ma poi per eventi esterni alla volontà delle parti il contratto viene eseguito in un altro Stato, qual è il giudice competente? In base all'orientamento seguito dalla Corte di giustizia, il luogo di esecuzione indicato nel contratto prevale su quello di effettiva esecuzione. Sul foro reale prevale quello pattuito.

Se le parti indicano il luogo di esecuzione in uno Stato ma fanno benissimo che il luogo di esecuzione sarà diverso, cioè danno un'indicazione fittizia, quest'ultima non viene presa in considerazione. La Corte di giustizia, tuttavia, per salvaguardare la volontà delle parti, reinterpreta la clausola di deroga della giurisdizione indicante un luogo di esecuzione fittizio come clausola che maschera la scelta del foro: la clausola è valida, ma deve rispettare alcune caratteristiche; è infatti necessario che entrambi i contraenti siano consapevoli dell'esistenza di quella clausola. Per non inficiare la scelta delle parti tale clausola non si interpreta alla luce dell'art. 7 ma si guarda se tale clausola ha le caratteristiche della scelta della volontà delle parti.

L'art. 7 **n. 2** riguarda il foro speciale in materia di illeciti civili dolosi e colposi. In questo caso, l'attore può rivolgersi al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Questa espressione non pone nessun problema quando il danno sorge immediatamente in seguito alla condotta dannosa. Occorre, invece, andare a riempire di significato la nozione "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" tutte le volte in cui vi sia una dissociazione spazio-temporale tra il luogo in cui si attua la condotta illecita e il luogo in cui sorge il danno. Gli Stati dell'UE si ispiravano a tradizioni diverse per determinare la giurisdizione: alcuni si fondavano sulla condotta dannosa, altri al criterio del danno (si guarda dove è avvenuto il danno, non la condotta). La Corte afferma che "il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" è nozione autonoma rispetto al diritto nazionale, e, nel caso di illecito a distanza, elabora la teoria dell'ubiquità: può essere competente a conoscere una controversia in materia di illecito civile il giudice del luogo in cui è stata posta in essere la condotta che ha cagionato il danno, cioè il luogo dell'azione, e quello del luogo in cui il danno si è prodotto; il danneggiato, l'attore, ha così un'ulteriore facoltà di scelta. La Corte di giustizia si è confrontata per la prima volta con la teoria dell'ubiquità nel 1976: in Francia erano state scaricate nel fiume Reno sostanze inquinanti che avevano causato danni ad un'impresa agricola olandese; la Corte di giustizia ha affermato che doveva essere riconosciuta pari competenza al giudice francese e a quello olandese, cioè a quello del luogo in cui è stata posta in essere la condotta e a quello del luogo in cui si è verificato il danno. Questa teoria non è rilevante in caso di illecito semplice, istantaneo, quando cioè luogo della condotta e luogo dell'evento coincidono; rileva invece in caso di illecito complesso, cioè quando c'è una dissociazione spazio temporale tra il luogo in cui è tenuta